

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

### COMUNICATO UFFICIALE N. 149/CGF

(2013/2014)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 2 gennaio 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

### COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Avv. Serapio De Roma, Dr. Ivan De Musso, Dr. Vito Giampietro – Componenti; – Dr. Carlo Bravi; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

#### **1. RICORSO A.S. CAIRA AVVERSO LE SANZIONI:**

- **PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO 0-3;**
  - **UN PUNTO DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA;**
- CON EVENTUALE INDENNIZZO A SOCIETÀ OSPITATA PER SPESE DOCUMENTATE PER ASSICURARE REGOLARITÀ GARA, INFLITTE SEGUITO GARA CAIRA/LUDOS DEL 1.12.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 43 del 4.12.2013)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S. Caira di Cassino (Frosinone), annulla la delibera impugnata e, per l'effetto, dispone la ripetizione della gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### **2. RICORSO PRATO CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SANZIONI:**

- **PERDITA DELLA GARA 0 - 6;**
- **AMMENDA DI €900,00,**

**INFLITTE SEGUITO GARA FUTSAL PISTOIA/PRATO CALCIO A CINQUE DEL 30.11.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. 258 del 5.12.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Prato Calcio a Cinque di Prato, riduce l'ammenda a € 500,00; conferma per il resto la decisione impugnata. Dispone la restituzione della tassa reclamo.

**3. RICORSO CALC. BIRGHILLOTTI DANIELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 30.11.2018 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FUTSAL PISTOIA/PRATO CALCIO A CINQUE DEL 30.11.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. 258 del 5.12.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Birghillotti Daniele, riduce la sanzione dell'inibizione al 31 dicembre 2016. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO A.S.D. S.S. LAZIO CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ALBADALEJO BLAZQUE HECTOR SEGUIDO GARA WINTER CUP, PESCARA/S.S. LAZIO CALCIO A 5 DEL 15.12.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 307 del 16.12.2013)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall' A.S.D. S.S. Lazio Calcio a 5 di Roma, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

**Pubblicato in Roma il 2 gennaio 2014**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete